



COMUNE DI BERGEGGI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

v *Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2022*

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito.....	3
Articolo 3 -Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari.....	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta.....	4
Articolo 5 - Esenzioni ed Agevolazioni.....	4
Articolo 6 - Obblighi tributari e gestionali	5
Articolo 7 - Versamenti	7
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento e modalità di gestione dell'imposta	7
Articolo 9 - Sanzioni	8
Articolo 10 - Riscossione coattiva	8
Articolo 11 - Rimborsi	8
Articolo 12 - Contenzioso.....	9
Articolo 13 - Autotutela e diritto di interpello.....	9
Articolo 14 - Differimento di termini	10
Articolo 15 - Pubblicazione e Disposizioni transitorie e finali.....	10

Articolo 1

Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per istituire e disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in tutte le strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli agriturismo e le aree di sosta, situate sul territorio del Comune di Bergeggi. Il gettito dell'imposta iscritto in uno o più capitoli di spesa vincolati del bilancio comunale è destinato a finanziare interventi in materia di turismo promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Bergeggi ha aderito in data 09/08/2017, nonché di tutti i principi stabiliti con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017

Articolo 3

Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, che si trovi nel territorio del Comune di Bergeggi e non risulti iscritto all'Anagrafe di Bergeggi.

2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile:

- a) del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- b) della preparazione della dichiarazione;
- c) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis del citato dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

4. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promo -commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L'imposta può anche essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 5

Esenzioni ed Agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Bergeggi;
 - b. i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto il 12° anno di età;
 - c. i dipendenti della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
 - d. i volontari che prestano servizio nel territorio provinciale in occasione di emergenze ambientali o di altre calamità;
 - e. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f. i soggetti che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in regime di day hospital presso strutture sanitarie nel territorio comunale o della provincia di Savona, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale o della provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni, sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - g. i portatori di handicap in situazione di gravità con idonea certificazione medica e le persone non autosufficienti, gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
 - h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustificano il ricorso a diverse strutture;
 - i. il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio o che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

2. Per usufruire delle esenzioni di cui al punto precedente è necessaria la presentazione di idonea apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e sm.i., da presentare al gestore della struttura ricettiva da parte dei soggetti che vogliono beneficiare dell'esenzione, con esclusione delle esenzioni di cui ai punti f), e) e g) del comma 1 del presente articolo, per le quali è in ogni caso necessaria la presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del soggetto malato o degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero. Tale documentazione va conservata dal gestore per almeno cinque anni ed esibita in caso di controlli a campione.

3. Il gestore, in sede di rendicontazione, presenta, in allegato alla dichiarazione, un elenco contenente i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti interessati e la tipologia di esenzione utilizzata. Il Comune potrà effettuare controlli a campione sulla documentazione agli atti della struttura ricettiva

4. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi ricadenti in periodi climatici con bassa presenza turistica anche differenziando per singolo mese.

5. L'imposta è ridotta del 30% per gruppi scolastici di età compresa tra i 12 ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.

6. I clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno in quanto saranno soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

7. L'imposta è ridotta del 50% per coloro che soggiornano nelle strutture ricettive a causa di esigenze lavorative nel Comune di Bergeggi, documentate dall'azienda datore di lavoro.

Articolo 6

Obblighi tributari e gestionali

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti a comunicare al Comune, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti, inoltre, a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale modulistica ed eventuali supporti informativi multi lingua che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. La dichiarazione, di cui al comma 1 del presente articolo, va presentata su modulistica messa a disposizione dal Comune. La dichiarazione, pena irricevibilità, dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante della struttura ricettiva e trasmessa con una delle seguenti modalità previste dal Comune di Bergeggi:

- presentazione a mezzo PEC se il file è firmato digitalmente;
- presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune del modello di dichiarazione cartaceo firmato in originale con allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- spedizione con raccomandata A.R. del modello di dichiarazione cartaceo firmato in originale con allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- eventuali ulteriori

modalità telematiche che verranno rese disponibili su canali messi a disposizione dal Comune e indicate sul sito internet comunale alla pagina dedicata all'imposta.

4. Il gestore della struttura deve fornire quietanza di pagamento, indicando obbligatoriamente nella fattura/ricevuta fiscale rilasciata al cliente l'avvenuto pagamento dell'imposta di soggiorno, riportando la dicitura "imposta di soggiorno assolta giusta deliberazione di C.C. n. _____ per Euro _____".

5. I gestori delle strutture ricettive sono agenti contabili ai sensi degli articoli 93 e 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, oltre alla resa del conto amministrativo, secondo le modalità di cui al presente regolamento, sono soggetti anche agli obblighi di resa del conto giudiziale e sono assoggettati al giudizio di conto di fronte alla Corte dei Conti.

6. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

7. Inoltre i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 3 devono presentare al Comune:

a) Entro il 30 gennaio di ciascun anno, il conto della gestione relativa all'anno precedente, sul modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale degli agenti contabili, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.

b) Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente per via telematica:

- dichiarazione annuale cumulativa riferita all'anno precedente, secondo le modalità indicate con decreto Ministero economia e finanze;
- le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, le. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 3 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

4. Il conto della gestione di cui al precedente comma 2, debitamente compilato e sottoscritto, nonché corredato da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, deve essere presentato utilizzando una delle seguenti modalità:

a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Bergeggi;

b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considera presentato nella data di spedizione;

c) a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considera presentato nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;

d) in via telematica, qualora il Comune renda disponibile tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).

Articolo 7

Versamenti

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvedono all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza.

2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore a € 0,50.

3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza. Entro le scadenze prefissate dovranno versare al Comune quanto interamente dovuto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi che abbiano rifiutato il pagamento, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza di ciascun trimestre solare:

a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Bergeggi;

b) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo bonifico bancario;

c) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune;

d) tramite PagoPa;

e) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.

f) Il versamento va effettuato distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita.

5. Non è possibile effettuare compensazioni fra i versamenti relativi a più strutture ricettive gestite né fra i versamenti relativi a diversi periodi o annualità.

6. In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – trimestre.... dell'anno".

7. Al fine di agevolare le strutture ricettive con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta da versare relativa ad un determinato trimestre sia inferiore a 100 euro tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il trimestre successivo e versata indipendentemente dall'ammontare dell'importo complessivo

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento e modalità di gestione dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i..

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2 Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

3. Sulle somme dovute a titolo di imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti Richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza sarà recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La richiesta di rimborso tramite compensazione è

effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento che si intende compensare; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 500,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Il rimborso con pagamento è effettuato solo nel caso di cessazione dell'attività o negli altri casi in cui non sia possibile procedere tramite compensazione

2. Gli interessi spettanti sulle eventuali somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore a € 12,00 .

Articolo 12

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 546/1992.

2. Per le controversie di cui al comma 1, di valore non superiore ad €. 50.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018, avendo riguardo solo all'importo di quanto richiesto a titolo di imposta, il ricorso produce gli effetti di un reclamo, con improcedibilità del ricorso medesimo fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notificazione dello stesso al Comune ed applicazione delle altre disposizioni di cui all'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992.

3. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può esser proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.

Articolo 13

Autotutela e diritto di interpello

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

2. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento generale delle entrate comunali, il contribuente o il soggetto obbligato agli adempimenti tributari per conto dello stesso o quello tenuto insieme con il contribuente od in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in ordine ad una fattispecie personale e concreta, prima dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi a tale fattispecie, può presentare per iscritto al Comune istanza di interpello ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa o sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.

Articolo 14

Differimento di termini

1. Per particolari esigenze di carattere tecnico e/o contingente la Giunta comunale può deliberare la proroga, per tutti o per categorie di soggetti obbligati, dei termini di cui al precedente articolo 6 e articolo 7.

Articolo 15

Pubblicazione e Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 52 comma 2 decreto legislativo n. 446 del 1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il presente regolamento entra in vigore **dal 61-esimo** giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del regolamento stesso.
3. Con riferimento al primo anno di applicazione (2022), ai sensi dell'articolo 3 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), l'imposta si applicherà per il periodo 01/06/2022 – 31/12/2022 .
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.